

**AL SINDACO  
del Comune di VANZAGO  
SERVIZIO ELETTORALE**

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

cittadino italiano, di buona condotta morale, in possesso dei diritti civili e politici, di  
professione \_\_\_\_\_

in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_

conseguito nell'anno \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

ritenendo di essere in possesso di tutti requisiti stabiliti dalla normativa per  
l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari (\*)

- per la CORTE DI ASSISE
- per la CORTE DI ASSISE DI APPELLO

**C H I E D E**

l'iscrizione in tali elenchi.

Vanzago,

Firma

\_\_\_\_\_

*Allegati: fotocopia della Carta di Identità del dichiarante*

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 (Privacy)**

*Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati esclusivamente ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.*

(\*) **LEGGE 10 APRILE 1951, n. 287**

**Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di **scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

**Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.